





Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

E' stato, inoltre, precisato che dagli iniziali € 80.000,00, l'importo residuo del mutuo è ora di circa € 64.000,00. A seguito di recente perizia fatta predisporre dalla ricorrente, il valore dell'immobile risulterebbe pari a € 110/120.000,00.

Ha chiesto, pertanto, all'ABF di intervenire in merito alla richiesta di svincolo.

L'intermediario ha presentato le controdeduzioni con PEC tramite il Conciliatore Bancario il 7.7.2010.

La banca, preliminarmente, ha fatto presente che la cliente non ha sporto nessun reclamo, precedentemente alla presentazione del ricorso, ma si è limitata ad inoltrare, in data 10.4.2010, una richiesta di svincolo dalla garanzia prestata. La richiesta non contiene nessuna doglianza e pertanto il ricorso risulterebbe irricevibile in base alle disposizioni dell'ABF.

Per quanto concerne il merito, è stato rilevato che la ricorrente, con atto sottoscritto in data 21.6.2004, accluso in copia, si è costituita fideiussore delle obbligazioni assunte da una terza persona, "assumendosene i relativi rischi e conseguenze".

In proposito la banca ha fatto presente come l'impegno fideiussorio esistente con l'istante costituisca *"una obbligazione del tutto autonoma ...cui non possono essere opposte le eccezioni di carattere personale esposte dalla ricorrente nel documento denominato Allegato 4, [allegato al ricorso] poiché costituiscono per la Banca res inter alios acta"*.

In caso di insolvenza del debitore principale, la ricorrente è tenuta a rispondere dell'obbligazione assunta nei limiti della garanzia prestata, e per la quale la Banca le ha rifiutato la liberatoria proprio in virtù dello stato di insolvenza del debitore principale.

L'art 4 del contratto "Recesso dalla garanzia per rapporti a tempo determinato" prevede esplicitamente che *"il fideiussore non può recedere dalla garanzia prestata, che rimane valida ed efficace fino al completo adempimento dell'obbligazione garantita"*. Tale clausola risulta firmata dalla ricorrente, anche ai sensi di quanto previsto dall'art. 1341 c.c.

Alla luce di quanto sopra, la Banca ha chiesto all'ABF, *in primis*, di dichiarare il ricorso irricevibile e, in subordine, di respingere la domanda della ricorrente, in quanto "illegittima e infondata".

Come richiesto, le controdeduzioni della Banca sono state trasmesse al ricorrente con nota n. 527526 dell'8.7.2010.

## DIRITTO

La questione preliminare che questo Collegio deve affrontare riguarda l'eccezione di improcedibilità sollevata dall'intermediario resistente sulla base dell'assenza del preventivo reclamo richiesto dalla normativa in materia.

L'eccezione coglie nel segno, posto che con la lettera del 10.4.2010, la ricorrente ha comunicato alla propria banca l'intenzione di recedere dal contratto di fideiussione a suo tempo stipulato, ricevendo da quest'ultima una risposta in senso negativo.



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Orbene, secondo quanto previsto dalla normativa in materia (Provvedimento della Banca d'Italia del giugno 2009 "*Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari*") va considerato reclamo "ogni atto con cui un cliente chiaramente identificabile contesta in forma scritta (es. lettera, fax, e-mail) all'intermediario un suo comportamento o un'omissione" (Sez. I, § 3).

Nel caso di specie non vi è alcuna contestazione nei confronti della società resistente e, dunque, non può considerarsi ritualmente espletata la fase del reclamo ai sensi della normativa in materia (cfr. Provvedimento della Banca d'Italia del giugno 2009 "*Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari*", Sez. VI, al § 1, ove si statuisce che "[...] L'espletamento della fase di reclamo presso l'intermediario costituisce pertanto condizione preliminare e necessaria per adire l'Arbitro Bancario Finanziario" e al § 2, ove si sancisce che "Il ricorso ha ad oggetto la stessa contestazione del reclamo").

Conseguentemente il ricorso non può che essere dichiarato irricevibile.

*Ad abundantiam* ritiene questo Collegio comunque opportuno sottolineare che – sulla base della documentazione agli atti – la fidejussione in questione è stata sottoscritta dalla ricorrente in data 21.6.2004 ed il testo contrattuale, in tema di recesso del fideiussore (art. 4) prevede espressamente che "Nel caso la presente garanzia venga rilasciata per apertura di credito a tempo determinato, come pure per ogni affidamento di cassa o di firma pure a tempo determinato, il fideiussore non può recedere nel corso dell'operazione dalla garanzia prestata, che rimane valida ed efficace fino al completo adempimento dell'obbligazione garantita".

A ciò si aggiunga che appare debitamente sottoscritto dalla ricorrente anche il documento di sintesi, allegato al contratto di garanzia, che riporta le principali clausole contrattuali non economiche, tra le quali quella relativa al recesso, così come previsto dalle norme per la trasparenza, ai sensi dell'art. 116 e seguenti del TUB.

Ne deriva che il rifiuto opposto dall'intermediario resistente sarebbe comunque risultato perfettamente legittimo.

**P.Q.M.**

**Il Collegio dichiara la non ricevibilità il ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
ANTONIO GAMBARO